



# COMUNE DI SERRADIFALCO

(Provincia di Caltanissetta)

UFFICIO DEL SINDACO

## ORDINANZA SINDACALE

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: **Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti.**

### IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225

**Premesso** che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni.

**Accertato** che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi.

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

**Preso atto** dei gravi incendi verificatesi durante la scorsa stagione estiva e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale.

**Visto** il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773.

**Viste** le Leggi Regionali n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998.

**Vista** la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

**Visto** il D. L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

**Visto** il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi.

**Visto** l'art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale".

**Vista** la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.".

**Vista** la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale".

**Vista** la Determinazione Sindacale n° 33 del 26.06.2008 con la quale è stata approvata la Pianificazione di emergenza relativa al rischio di incendi di interfaccia.

**Visto** gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

**Visto** il Regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura , nei periodi di massima pericolosità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 dell'8.9.2008.

### ORDINA

#### Art. 1

Durante il periodo compreso tra il **15 Giugno** ed il **15 Ottobre** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

#### **Art. 2**

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **15 Giugno** di ogni anno, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

#### **Art. 3**

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

#### **Art. 4**

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

#### **Art. 5**

I concessionari di impianti esterni di gas di pretolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

#### **Art. 6**

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

#### **Art. 7**

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

### **SANZIONI**

1. nel caso di mancato dissebbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di **euro 137,55** determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La

misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n°285 del 30.04.1992.

2. nel caso di mancato dissesto di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie dissestate, sarà elevata una sanzione pecuniaria di **euro 150,00**;

3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno** al **15 Ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 08.098.2008 non in contrasto o non contemplate dalla presente Ordinanza.

## **R I C O R D A**

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

**Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)**

**Corpo Forestale (Tel. 1515)**

**Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0934/935108)**

**Polizia Municipale (Tel. 0934/935127 – 0934/935123)**

**Arma Carabinieri (Tel. 112)**

**Questura (Tel. 113)**

## **D I S P O N E**

- che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
- che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune ([www.comune.serradifalco.cl.it](http://www.comune.serradifalco.cl.it)).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Caltanissetta, alla Questura di Caltanissetta, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Caltanissetta, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Caltanissetta, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Caltanissetta, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta ed al Distaccamento di Sutera, alla Provincia Regionale di Caltanissetta, al Servizio Provinciale di Caltanissetta del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comandante della Stazione Carabinieri di Serradifalco, al Comando di Polizia Municipale di Serradifalco.

**IL SINDACO**